SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1175-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PERITORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1978

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa Tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo per il quale si chiede l'autorizzazione alla ratifica si inquadra nello schema-tipo di tale genere di intese, che disciplinano una serie di punti significativi nel settore dei traffici aerei quali, in specie: il diritto di sorvolo del territorio dell'altra parte contraente per ciascuna impresa designata; il diritto di effettuare scali tecnici e commerciali (con il divieto di effettuare operazioni di cabotaggio); l'esenzione dai dazi doganali per alcune voci di natura tecnica (carburanti, oli lubrificanti, eccetera); la facoltà di aprire uffici di rappresentanza, nel territorio dell'altra parte contraente, con assunzione di personale qualificato; le procedure per la modifica dell'Accordo, per il contenzioso, per la denuncia. Unitamente all'Accordo viene riportata, in annesso, una « tabella delle rotte », che prevede la possibilità di scalo, a Bucarest, per la compagnia italiana, e a Roma, per la compagnia rumena.

La Commissione affari esteri si è pronunciata in senso favorevole e propone pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge di ratifica e esecuzione.

PERITORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.